

**Studio Patrizia Riva**  
**Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

---

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

---

*Informativa n .15 del 27.07.2016*

**Oggetto: Dal 1 settembre i tributi speciali si pagano con F24, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di rimborsi IVA, i mutui per giovani coppie-famiglie numerose-disabili, l’Agenzia delle Entrate è ora su Facebook, la nuova aliquota IVA al 5% per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali, l’esonero IMU sui terreni agricoli nel caso di fusioni di Comuni, i modelli pubblicati dalle Dogane per lo sgravio e il rimborso dei dazi doganali, la compensazione delle cartelle esattoriali, gli avvisi bonari dell’INPS per artigiani e commercianti relativi alla rata di maggio**

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sui rimborsi IVA, il modello F23 va in pensione il 1 settembre, l’esonero dalle imposte indirette dei mutui per giovani coppie, famiglie numerose e disabili, le Cooperative sociali applicano l’IVA al 5% sulle prestazioni socio-assistenziali, alcuni chiarimenti ancora in tema di IMU sui terreni agricoli, i modelli per la richiesta di sgravio e rimborso dei dazi doganali, come compensare le cartelle esattoriali nel 2016, in arrivo gli avvisi bonari INPS per artigiani e commercianti relativi alla rata di maggio e le modifiche alle sanzioni per impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione: gli argomenti trattati nella circolare

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

*Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86*

*e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)*

*AVVOCATI*

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06*

*PI: 05349300961*



*Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)*

---

## Soggetti interessati

 <b>IMPRESA</b>	 <b>PROFESSIONISTI</b>	 <b>PERSONE FISICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tributi speciali:</b> dal 1 settembre si utilizza il modello F24</li><li>• <b>Rimborsi IVA:</b> chiarimenti dell'Agencia delle Entrate</li><li>• <b>Nuova aliquota IVA al 5%</b> per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali</li><li>• <b>Dogane:</b> pubblicati i modelli per le richieste di sgravio o rimborso dei dazi doganali</li><li>• <b>Compensazione per l'anno 2016</b> delle cartelle esattoriali</li><li>• <b>INPS artigiani e commercianti:</b> in arrivo gli avvisi bonari relativi alla rata di maggio 2016</li><li>• <b>Modificate le sanzioni per impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tributi speciali:</b> dal 1 settembre si utilizza il modello F24</li><li>• <b>Rimborsi IVA:</b> chiarimenti dell'Agencia delle Entrate</li><li>• <b>Compensazione per l'anno 2016</b> delle cartelle esattoriali</li><li>• <b>Modificate le sanzioni per impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tributi speciali:</b> dal 1 settembre si utilizza il modello F24</li><li>• <b>L'Agencia delle Entrate è anche su Facebook</b></li><li>• <b>IMU:</b> esenzioni di terreni agricoli, fusione di comuni e errata classificazione</li><li>• <b>I mutui per giovani coppie, disabili e famiglie numerose sono esenti da imposte indirette</b></li></ul>

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

**Studio Patrizia Riva**  
**Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

---

**SOMMARIO**

1. TRIBUTI SPECIALI: DAL 1 SETTEMBRE 2016 SI UTILIZZA IL MODELLO F24.....	4
2. RIMBORSI IVA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE .....	5
3. I MUTUI PER GIOVANI COPPIE, DISABILI E FAMIGLIE NUMEROSE SONO ESENTI DA IMPOSTE INDIRETTE .	7
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE E' ANCHE SU FACEBOOK.....	8
5. NUOVA ALIQUOTA IVA AL 5% PER LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE COOPERATIVE SOCIALI .	9
6. IMU: ESENZIONE TERRENI AGRICOLI, FUSIONI DI COMUNI E ERRATA CLASSIFICAZIONE.....	10
7. DOGANE: PUBBLICATI I MODELLI PER LE RICHIESTE DI SGRAVIO O RIMBORSO DEI DAZI DOGANALI.....	11
8. COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE CARTELLE ESATTORIALI.....	13
9. ARTIGIANI E COMMERCianti: IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI RELATIVI ALLA RATA DI MAGGIO 2016 ....	14
10. MODIFICATE LE SANZIONI PER IMPIEGO DI LAVORATORI SUBORDINATI SENZA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.....	15

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

*Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86*

*e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)*

*AVVOCATI*

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06*

*PI: 05349300961*



*Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)*

---

## **1. TRIBUTI SPECIALI: DAL 1 SETTEMBRE 2016 SI UTILIZZA IL MODELLO F24**

In data 20 luglio 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n°2016/114710, in materia di estensione della modalità di versamento tramite modello F24 ai tributi speciali pagati finora tramite modello F23.

Il provvedimento dell'Agenzia ha definito modalità e termini per l'applicazione di quanto definito dal decreto MEF 8 novembre 2011, secondo cui il sistema del versamento unificato si estende anche ai pagamenti dei tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al D.L. 533/1954.

L'utilizzo del modello F24 sostituirà il versamento tramite modello F23 a partire dal 1° settembre 2016; tuttavia nel periodo transitorio tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2016 sarà possibile utilizzare ancora in alternativa il modello F23 per il versamento di tali tributi.

Per gli atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, i pagamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

A differenza del modello F23 che poteva essere versato esclusivamente presso gli sportelli di banca, posta o degli agenti di riscossione, con il modello F24 anche i tributi speciali potranno essere versati tramite via telematica ed in compensazione con le imposte, i contributi e le altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali ai sensi dell'art.17 del D.lgs. 241/1997.

Prossimamente l'Agenzia pubblicherà con apposito provvedimento i codici tributo da utilizzare nonché le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

### **SOMMARIO**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

## **2. RIMBORSI IVA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la circolare 33/E vengono forniti chiarimenti in merito agli effetti, in materia di rimborsi IVA, delle novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, per la revisione del sistema fiscale. Gli argomenti trattati sono:

- Richiesta rimborso presentata dalle società di comodo;
- Sospensione del rimborso;
- Applicabilità del fermo amministrativo;
- Rimborsi senza prestazioni di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica;
- Rimborsi richiesta da contribuenti che hanno iniziato l'attività da meno di due anni;
- Sanzione per omessa prestazioni della garanzia nell'IVA di gruppo in caso di franchigia

### **2.1 Richiesta rimborso presentata dalle società di comodo**

Nel caso in cui siano presentate preventivamente le istanze di interpello, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, il rimborso viene erogato o negato a seguito dell'esito degli interPELLI. Se la società presenta solo l'istanza ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative l'ufficio verifica che la società non sia in perdita sistematica. Se l'interpello ha esito positivo e la società non risulta essere in perdita sistematica, il rimborso può essere erogato. Se la società, presenta solo l'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, l'Agenzia chiede alla società di produrre il test di operatività. Il rimborso viene erogato a seguito di esito favorevole al test di operatività e all'interpello. L'Agenzia prevede che sia in assenza della dichiarazione sostitutiva, sia delle istanze preventive di interpello, il rimborso può essere erogato qualora la società presenti un'autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell'ufficio, effettuata nell'ambito dell'attività istruttoria.

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

## **2.2 Sospensione del rimborso**

Nel caso di atti, anche se non definitivi, relativi a tributi, sanzioni e interessi, il rimborso può essere temporaneamente sospeso e il credito può essere compensato una volta che l'atto sia divenuto definitivo. La circolare fornisce chiarimenti in merito agli effetti sull'erogazione dei rimborsi IVA prodotti dalla presenza di comunicazioni di irregolarità o di debiti erariali in corso di pagamento mediante rateazione. *Lecomunicazioni di irregolarità* vengono inviate nei casi in cui dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione. L'invio della comunicazione, consente la regolarizzazione degli errori commessi dal contribuente, evitando l'iscrizione a ruolo e la reiterazione delle irregolarità. Ricevuta la comunicazione, il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire tutte le informazioni utili per provare la correttezza dei dati dichiarati e far rettificare gli esiti della liquidazione. Nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, scaduti i 30 giorni, o nel caso di decadenza dalla rateazione, l'ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva. Se i 30 giorni (dal ricevimento della comunicazione) non sono ancora decorsi o si è in presenza di comunicazioni di irregolarità per le quali il contribuente ha intrapreso un piano di rateazione che sta regolarmente onorando, l'ufficio, in assenza di ulteriori cause ostative, può procedere con l'esecuzione del rimborso. Per quanto riguarda le rate non ancora pagate relative all'accertamento con adesione, all'acquiescenza, alla conciliazione giudiziale e al reclamo/mediazione non devono essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi IVA, ad eccezione delle ipotesi in cui l'omesso o il ritardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione.

## **2.3 Rimborsi senza prestazioni di garanzia in presenza di avvisi di accertamento e rettifica**

E' stato eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia, che ricorre, limitatamente ai rimborsi superiori a 15.000 euro, solo quando si verificano situazioni di rischio. rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa prestazione della garanzia quando richiesti da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro

#### **2.4 rimborsi richiesti da contribuenti che hanno iniziato l'attività da meno di due anni**

L'obbligo di prestare la garanzia ricorre per i rimborsi IVA di importo superiore ad €15.000 chiesti da soggetti in attività d'impresa da meno di 2 anni diversi dalle start-up e per il rimborso del credito IVA risultante all'atto della cessazione dell'attività. Ai fini della richiesta di rimborso bisogna considerare: l'effettivo svolgimento dell'attività stessa e la prima operazione effettuata (non il momento di apertura della partita Iva). Bisogna inoltre verificare l'effettiva esistenza dell'organizzazione aziendale e l'effettivo esercizio d'impresa che, in alcuni casi, può essere desunto anche dagli investimenti realizzati, dai lavori eseguiti, dai contratti.

#### **SOMMARIO**

### **3. I MUTUI PER GIOVANI COPPIE, DISABILI E FAMIGLIE NUMEROSE SONO ESENTI DA IMPOSTE INDIRECTE**

In data 25 luglio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 61/E, in materia di disciplina fiscale da applicarsi ai finanziamenti concessi dalle banche sulla base della Convenzione stipulata tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), ai sensi dell'art.5, comma 7-bis, del DL 269/2003.

Il citato articolo, infatti, dispone che ai finanziamenti concessi da CDP alle banche si applica l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra imposta indiretta se vengono rispettati i seguenti requisiti:

- si tratta di finanziamenti da destinare in via esclusiva a mutui garantiti da ipoteca sull'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

- i beneficiari dei mutui sono soggetti meritevoli di tutela, quali prioritariamente le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile ovvero le famiglie numerose.

La risoluzione ha chiarito che, in considerazione della stretta correlazione tra il contratto di finanziamento stipulato tra CDP e la banca ed il contratto di mutuo stipulato tra la banca ed il beneficiario finale, l'esenzione dalle imposte indirette si applica al complessivo rapporto di finanziamento e, dunque, sia al finanziamento intercorrente tra CDP e banche, sia al contratto stipulato tra la banca ed il beneficiario finale.

La banca, infatti, funge esclusivamente una funzione strumentale per far sì che venga agevolato l'accesso al credito per i soggetti individuati dalla norma.

## **SOMMARIO**

### **4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE E' ANCHE SU FACEBOOK**

Fisco e contribuente possono interagire direttamente attraverso la tastiera del pc o lo schermo dello smartphone.

Con comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate inaugura la sua presenza su Facebook per dare informazioni ai cittadini, la pagina è raggiungibile tramite il link <https://www.facebook.com/agenziadelleentrate/>.

Sarà possibile aprire una conversazione privata con l'Agenzia attraverso l'applicazione Facebook Messenger e scrivere la propria domanda. La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un maggior approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta. Inizialmente si parte con l'assistenza dedicata al canone tv, per poi estendersi gradualmente ai dubbi fiscali più comuni.

Non verrà richiesto alcun dato personale, ma l'Agenzia si limiterà a rispondere a dubbi e aiutare i contribuenti ad adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Il trattamento dei dati personali degli utenti risponderà, comunque, alle policy in uso sulla piattaforma Facebook, mentre i dati sensibili postati in commenti o post pubblici verranno rimossi.

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

Le informazioni scambiate non saranno utilizzate per altri scopi, ma serviranno solo per aiutare e indirizzare i contribuenti nella soluzione dei loro quesiti.

**SOMMARIO**

**5. NUOVA ALIQUOTA IVA AL 5% PER LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE COOPERATIVE SOCIALI**

In data 15 luglio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 31/E, in materia di disciplina IVA da applicarsi alle prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali e loro consorzi in favore di specifiche categorie di soggetti.

La nuova parte II-bis della Tabella A, allegata al DPR 633/1972 – introdotta dal comma 960 della Legge di stabilità per il 2016 – prevede infatti una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le seguenti prestazioni:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
- prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

I soggetti destinatari delle prestazioni citate sono, dunque, gli anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

In base alla nuova disciplina, che entra in vigore con i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016, le prestazioni socio-sanitarie sono, dunque, assoggettate:

- all'aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;
- al regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;
- all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS.

**SOMMARIO**

## **6. IMU: ESENZIONE TERRENI AGRICOLI, FUSIONI DI COMUNI E ERRATA CLASSIFICAZIONE**

Con la circolare 4/DF pubblicata sul sito del MEF il 14/07/2016 vengono forniti chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU prevista dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli ricadenti nei comuni che per effetto di una fusione, anche per incorporazione, non risultano nell'elenco allegato alla circolare 9/1993.

Ai fini dell'esenzione dall'IMU, occorre prestare particolare attenzione su due forme di fusione di comuni che caratterizzano il processo di riorganizzazione del territorio. Occorre distinguere:

- fusione tradizionale: produce l'estinzione giuridica dei comuni interessati dal processo aggregativo e la costituzione di un nuovo comune;

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

- fusione per incorporazione: comporta la continuità giuridica del comune incorporante, benché la legge preveda la possibilità di una sua diversa denominazione e la contestuale soppressione di uno o più comuni incorporati.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione occorre prendere in considerazione l'ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella circolare n. 9 del 1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni originari si siano fusi in un comune anche di nuova denominazione e quindi non presente nella circolare.

Sulla base di quanto sopra citato la circolare ha previsto che in caso di fusione di:

- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, sono esenti ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

**SOMMARIO**

## **7. DOGANE: PUBBLICATI I MODELLI PER LE RICHIESTE DI SGRAVIO O RIMBORSO DEI DAZI DOGANALI**

Con comunicato dell'11 luglio 2016, le dogane hanno annunciato la pubblicazione dei modelli utilizzabili per richiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi assolti sulle operazioni d'importazione, oltre alla pubblicazione delle relative note esplicative.

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

**Studio Patrizia Riva**  
**Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

---

Tali modelli, elaborati nel rispetto dei requisiti disposti dagli allegati ai regolamenti Ue n. 2446 e 2447 del 2015, sono reperibili nella sezione Codice doganale dell'Unione – modulistica, del sito delle dogane:

- Domanda di rimborso dei dazi e note esplicative
- Domanda di sgravio dei dazi e note esplicative

La richiesta di sgravio/rimborso può essere presentata anche dal rappresentante della persona tenuta al pagamento o che ha provveduto a pagare l'importo dei dazi; tale chiarimento, fornito con il comunicato delle dogane, rettifica le precedenti indicazioni contenute nel paragrafo C 3.6.2 "Procedura", della Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016.

Il 1° maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice doganale dell'Unione (CDU) con il quale sono state introdotte diverse semplificazioni delle procedure doganali rivolte sia agli operatori economici che agli uffici doganali.

L'articolo 116 del CDU, paragrafo 1, elenca i motivi per cui le autorità doganali possono procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi, in particolare trattasi di:

- dazi applicati in eccesso, ossia importi del dazio non legalmente dovuti (art. 117 CDU);
- merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (art. 118 CDU);
- errore delle autorità competenti (art. 119 CDU);
- equità (art. 120 CDU).

Inoltre, si può attivare la procedura di rimborso qualora la corrispondente dichiarazione in dogana sia invalidata ai sensi dell'art.174 del CDU.

Lo stesso articolo 116 del CDU, al paragrafo 6 dispone che il rimborso non comporta il pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate: tuttavia, qualora siano decorsi più di tre mesi tra la data di decisione del rimborso e quella di esecuzione dello stesso, l'autorità doganale è tenuta a corrispondere anche gli interessi (salvo che le cause d'inadempienza esulino dal controllo delle dogane).

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

Il termine per la presentazione delle istanze di rimborso o sgravio da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 121 CDU, è il seguente:

- tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale, in caso di dazi applicati in eccesso, errore delle autorità competenti ed equità (in precedenza il termine era di 12 mesi);
- un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale per merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;
- entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento, in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana.

Se è stato presentato un ricorso ai sensi dell'art. 44 del CDU avverso la notifica dell'obbligazione doganale, i suddetti termini sono sospesi dalla data del ricorso e per l'intero procedimento.

**SOMMARIO**

## **8. COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE CARTELLE ESATTORIALI**

Il decreto MEF 27 giugno 2016, pubblicato con GU del 12 luglio 2016, ha confermato anche per l'anno 2016 la possibilità per imprese e professionisti che vantino crediti verso la Pubblica Amministrazione di compensarli con i debiti da cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.

Le disposizioni riguardano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA. Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa certificazione da parte dell'ente creditore, a partire dalla data di pubblicazione del decreto suddetto in GU, dunque dal 12 luglio 2016.

La procedura è la stessa prevista per gli anni 2014 e 2015 rispettivamente dai decreti del 24 settembre 2014 e 13 luglio 2015.

**SOMMARIO**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

## **9. ARTIGIANI E COMMERCianti: IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI RELATIVI ALLA RATA DI MAGGIO 2016**

L'INPS con messaggio n. 3065 del 13/07/2016 comunica l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a maggio 2016.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti:

Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari

Come di consueto sarà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo:

Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari generalizzati.

Sarà inviata anche una mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari.

Qualora il titolare della posizione contributiva avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo tramite cassetto previdenziale.

In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

### **9.1 E se avessi già pagato?**

Basterà comunicarlo tramite **Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Comunicazione bidirezionale - Comunicazioni - Invio quietanza di versamento**

### **9.2 In caso di mancato pagamento**

L'importo dovuto sarà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo

**SOMMARIO**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---

## **10. MODIFICATE LE SANZIONI PER IMPIEGO DI LAVORATORI SUBORDINATI SENZA COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

L'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 183/2010 ha previsto per i casi di impegno di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l'aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall'art. 116, comma 8 della Legge 388/2000.

Tale aumento è stato escluso dall'art. 22 Dlgs 151/2015 che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare. A partire dal 24/09/2015, giorno di entrata in vigore di tale norma, le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati "irregolari" saranno quelle previste dalla lettera b) dell'art. 116 della Legge 388/2000, con esclusione dell'incremento del 50% degli importi risultanti.

La nuova modalità di calcolo si applica a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24/09/2015, anche se si presentano violazioni commesse antecedentemente a questa data. Per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24/09/2015 si applicherà l'aumento delle sanzioni civili previsto dalla Legge 183/2010.

I datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la Legge 183/2010 hanno diritto al rimborso nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Per ottenere il rimborso sarà necessario presentare un'istanza di rimborso precisando gli importi indebitamente versati.

La domanda sarà presentata attraverso la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24"

### **Si ricorda che...**



Il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione. Non sono rimborsabili le somme per i quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

### **SOMMARIO**

---

*DOTTORI COMMERCIALISTI*

Via Caronni 10 – 20900 Monza  
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano  
Tel. +39 039.32.32.95  
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: [info@studio-riva.com](mailto:info@studio-riva.com)

*AVVOCATI*

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)  
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: [www.studio-riva.com](http://www.studio-riva.com)

---